

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 24/03/2020

FATTO

La parte ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario convenuto, nel 2012, un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente al 30/09/2016, esperito infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso della quota non goduta delle “*spese di istruttoria e vendita*”, costo “*chiaramente spropositato*”, per un importo di € 603,33, oltre interessi legali dall'estinzione al saldo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni tardivamente presentate, eccepisce che le “*spese di istruttoria e di vendita*”, descritte nell'art. 3 del contratto, riguardano i costi relativi alle attività propedeutiche al perfezionamento del contratto e non sono quindi rimborsabili. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione oggetto di controversia riguarda il rimborso di oneri già corrisposti in sede di conclusione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio in caso di estinzione anticipata dello stesso. Nella specie, non è peraltro chiaro il numero delle rate residue o di quelle scadute: la parte ricorrente formula i propri conteggi sulla base di n.73 rate residue (e, quindi, n. 47 scadute, dato apparentemente confermato

dall'intermediario in sede di risposta ad una richiesta di comunicare le rate scadute all'estinzione anticipata); nelle controdeduzioni, l'intermediario riferisce tuttavia che il finanziamento si sarebbe estinto alla rata n. 43, con n. 77 rate residue.

Dalla copia del contratto in atti, si ricava quanto segue: la *"proposta di contratto"* è datata 28/08/2012; in calce al contratto, è riportata, quale data di accettazione *"in sede di erogazione del prestito"*, il 18/09/2012; l'ultima rata pagata, come indicato nel conteggio estintivo e nella comunicazione di liberazione anticipata, è quella con scadenza 30/09/2016. Ciò premesso, per mantenere valido il dato riferito dalla cliente e dallo stesso intermediario (nel riscontro al reclamo) – n.47 rate scadute all'estinzione – dovrebbe ipotizzarsi una decorrenza del finanziamento dal mese di novembre 2012, vale a dire tre mesi dopo la data della *"proposta di contratto"* (28/08/2012) e due mesi dopo quella di accettazione *"in sede di erogazione del prestito"* (18/09/2012); per mantenere valido il dato riferito dall'intermediario nelle controdeduzioni (ma non nel riscontro al reclamo) - n.43 rate scadute all'estinzione - dovrebbe ipotizzarsi una decorrenza del finanziamento dal mese di marzo 2013, vale a dire sei mesi dopo la data della *"proposta di contratto"* (28/08/2012) e sette mesi dopo quella di accettazione *"in sede di erogazione del prestito"* (18/09/2012). Stante l'insufficienza degli elementi documentali allegati dalle parti, il Collegio ha sospeso il ricorso nella seduta del 30/01/2020 chiedendo *"...che la parte più diligente produca documentazione attestante il numero di rate scadute alla data di estinzione del finanziamento"*. A seguito di tale richiesta di integrazione documentale, la cliente ha nuovamente trasmesso la medesima nota, già allegata al ricorso, con cui l'intermediario comunicava che le rate scadute erano n. 47; l'intermediario non ha invece riscontrato la richiesta di integrazioni. Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto di accogliere i dati prospettati dalla ricorrente e, quindi, di considerare le rate residue in numero di 73 (scadute n. 47).

Chiarita la suesposta questione di fatto, venendo ai profili di diritto il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in tali fattispecie: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).

Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 *"deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore"*, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto *"risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto"*, considerato che, da un lato, vi può essere *"il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di*

credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”; e che, dall’altro, è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. In materia è intervenuto, quindi, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Si ricorda, altresì, che la Banca d’Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 – al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha voluto fornire il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Con riguardo alla fattispecie oggetto di esame, si rileva che la parte ricorrente ha chiesto il rimborso, sia nel reclamo che nel ricorso, dei costi qualificati come “spese di istruttoria e vendita”, per l’importo complessivo di € 608,33, calcolato secondo il metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento, tale sistema di calcolo, costantemente utilizzato dall’ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “per quantificare la quota di costi up front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione” del costo del

credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva".

Da ciò consegue che nel caso di specie il criterio di rimborso debba essere esclusivamente equitativo (con percentuale di rimborso: 41,96%), risultando le richieste riferite a costi qualificabili *up-front*. L'intermediario è tenuto pertanto a rimborsare l'importo di € 419,62.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 419,62, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA